

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	75
Sull'ordine dei lavori	75
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-1060-1702-2330/A (Seguito dell'esame e rinvio)	76
ALLEGATO (Proposte emendative della Relatrice)	84

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	77
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 157 (Rilievi alla XII Commissione) (Esame e rinvio) ...	77

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori	79
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020. Doc. LXXXVI, n. 3.	
Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa. COM(2020)37 final e relativi allegati (Parere alla XIV Commissione) (Esame congiunto e rinvio)	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del vicepresidente Roger DE MENECH. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roger DE MENECH, *presidente*, avverte che della seduta sarà data pubblicità an-

che mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Sull'ordine dei lavori.

Salvatore DEIDDA (FDI) segnala che, nonostante abbia già sollecitato la risposta, la sua interrogazione n. 5-03050, del 4 novembre 2019, sulla condanna di un ufficiale italiano a risarcire le famiglie

delle vittime dell'attentato terroristico di Nassiriya, l'esame di tale interrogazione non è ancora stato inserito nel calendario dei lavori della Commissione. Auspica, quindi, che possa essere presto discussa insieme ad altri atti di sindacato ispettivo del proprio gruppo non ancora esaminati.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) invita la presidenza a sollecitare il dicastero della Difesa affinché riferisca alla Commissione sulla situazione relativa al personale delle Forze armate impiegato per il presidio delle zone sottoposte a sorveglianza sanitaria. Ritiene, inoltre, che sarebbe importante che il Ministro della difesa venga a riferire in merito all'orientamento del Governo circa la situazione migratoria ai confini orientali dell'Unione europea.

Il sottosegretario Giulio CALVISI conferma l'impegno del dicastero a fornire i ragguagli necessari sulle misure di prevenzione per il personale militare impiegato nell'emergenza sanitaria legata al virus COVID-19. Precisa, quindi, che al momento la Difesa, da un alto, prevede un periodo di assistenza vigilata per il personale militare che presenti sintomi influenzali e che abbia prestato attività legate all'emergenza e, dall'altro, ha messo a disposizione strutture a supporto del personale non appartenente alle Forze armate.

Giovanni RUSSO (M5S) ricorda che oggi ricorre il quindicesimo anniversario della morte di Nicola Calipari. Esprime, quindi, i sentimenti di solidarietà del proprio gruppo.

Roger DE MENECH, *presidente*, si associa, a nome della Commissione, alla memoria dell'eroico sacrificio dell'agente italiano e invita i componenti della Commissione ad osservare un minuto di silenzio.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.

C. 875-1060-1702-2330/A.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2020.

Roger DE MENECH, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta sono state esaminate le proposte emendative riferite agli articoli 1, 2 e 4 e che sono state invece accantonate le proposte emendative riferite all'articolo 3. Avverte che la relatrice ha presentato gli emendamenti 3.100, 9.100 e 17.100 nonché una nuova formulazione dei suoi emendamenti 6.1 e 13.1 che sono in distribuzione (*vedi allegato*). Propone, quindi, che il termine per la presentazione di subemendamenti sia fissato alle ore 14 di domani 5 marzo 2020.

Maria TRIPODI (FI) e Roberto Paolo FERRARI (LEGA) ritengono che il termine fissato per la presentazione di subemendamenti sia troppo stringente.

Giovanni RUSSO (M5S) propone di posticipare il termine per la presentazione di subemendamenti alle 19 della medesima giornata di domani.

Alberto PAGANI (PD) osserva come gli emendamenti della relatrice siano frutto di una seria riflessione fatta dalla maggioranza, tenendo conto anche dei temi segnalati dall'opposizione. Ritiene che le proposte emendative costituiscano un importante passo in avanti mosso dallo spirito di condivisione del testo che ha caratterizzato i lavori della Commissione.

Il sottosegretario Giulio CALVISI si rimette alla Commissione.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) condive la proposta del proprio capogruppo.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) precisa che la propria richiesta era finalizzata a ottenere effettivamente un tempo più congruo.

Roger DE MENECH, *presidente*, preso atto dell'orientamento della Commissione, avverte che il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 19 di giovedì 5 marzo 2020. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del vicepresidente Roger DE MENECH. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roger DE MENECH, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà garantita anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Atto n. 157.

(Rilievi alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Andrea FRAILIS (PD), *relatore*, osserva che la Commissione Difesa è chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 5 dicembre 2013, n. 2013/59/Euratom del Consiglio, in materia di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Riferisce, quindi, che lo schema è stato predisposto in base alla delega conferita al Governo dall'articolo 20 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018). Ricorda che la legge n. 114 del 2015 aveva già conferito al Governo la delega a recepire la direttiva n. 2013/59/Euratom; tuttavia, il termine del 6 dicembre 2018 da essa previsto non è stato rispettato per il mancato accordo delle amministrazioni coinvolte su alcuni aspetti centrali del testo allora elaborato. All'esito del mancato recepimento, contro l'Italia è stata avviata la procedura di infrazione 2018/2044. Al momento, dunque, in Italia, il controllo della radioattività ambientale è regolato dal decreto legislativo n. 230 del 1995, che recepisce le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.

Rileva, poi, che lo schema si compone di 17 titoli per complessivi 245 articoli. La citata direttiva, infatti, aggiorna e raccoglie in un quadro unitario le disposizioni in materia contenute in cinque precedenti direttive (contestualmente abrogate) e introduce ulteriori temi in precedenza trattati solo nell'ambito di raccomandazioni europee (come l'esposizione al radon nelle abitazioni) o non considerati (come le esposizioni volontarie per motivi non medici). Essa, inoltre, demanda agli Stati membri la predisposizione di un sistema di controllo, finalizzato ad assicurare un regime di protezione informato ai principi di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi.

Nel dettaglio, il Titolo I (articoli da 1 a 6) è volto a recepire la definizione di un sistema di protezione dalle radiazioni io-

nizzanti maggiormente restrittivo e cautelativo ai fini della protezione della salute umana, in coerenza con i criteri di delega contenuti nella legge di delegazione europea 2018, tenendo conto di criteri ambientali basati su dati scientifici riconosciuti a livello internazionale. Il Titolo II si compone di una sola disposizione (articolo 7), che circoscrive il campo di applicazione del testo del provvedimento. Il Titolo III (articoli 8 e 9) elenca le autorità istituzionalmente competenti nello svolgimento delle attività previste al fine di garantire la protezione disposta dal decreto, tra cui figura anche il Ministero della difesa, e disciplina le funzioni di vigilanza. L'autorità di regolamentazione viene individuata nell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Il Titolo IV comprende gli articoli da 10 a 29 e detta la disciplina relativa alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti ai fini della protezione dall'esposizione al radon nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni. Vengono, inoltre, definite le pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale e individuate talune attività lavorative che comportano l'esposizione a particolari radiazioni. Il Titolo V (articoli da 30 a 35) reca disposizioni riguardanti le lavorazioni minerarie. Tali disposizioni sono oggetto di una revisione formale per un loro coordinamento con le nuove previsioni, ma non vengono modificate nella sostanza in quanto attengono a una disciplina non interessata dalla direttiva 2013/59/Euratom. Il Titolo VI (articoli da 36 a 45) riguarda il regime giuridico per l'importazione, la produzione, il commercio trasporto e detenzione di materie grezze, materiali o sorgenti radioattivi. Il Titolo VII (articoli da 46 a 61) disciplina il regime autorizzatorio e le attività di controllo in materia di radioprotezione. In particolare, sono previste disposizioni in materia di rifiuti radioattivi che presentano, oltre al rischio da radiazioni, altre caratteristiche di pericolosità, anche con riferimento allo smaltimento nell'ambiente. Il Titolo VIII (articoli da 62 a 75) concerne il controllo delle sorgenti sigillate

ad alta attività, che sono contenitori di materiale radioattivo incapsulato la cui attività eccede il limite specificato dalla normativa e tratta, inoltre, delle sorgenti orfane, ovvero sorgenti radioattive che non sono esenti né sottoposte a controllo regolamentare perché non lo sono mai state o perché sono state abbandonate, smarrite, collocate in luogo errato, rubate o comunque trasferite senza apposita autorizzazione. Il Titolo IX (articoli da 76 a 101) riproduce, con alcuni aggiornamenti, il Capo VII del decreto legislativo n. 230 del 1995, che reca il regime di autorizzazione e di controllo della sicurezza degli impianti. Il Titolo X (articoli da 102 a 105) reca la disciplina relativa alla sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e riprende, aggiornandole, le disposizioni contenute nel Capo VII-bis del citato decreto legislativo n. 230. Il Titolo XI (articoli da 106 a 146) disciplina le garanzie da assicurare ai lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti. Il Titolo XII (articoli da 147 a 155) reca disposizioni inerenti alla protezione della popolazione dai rischi dovuti all'esposizione alle radiazioni ionizzanti, in un'ottica di rafforzamento della tutela della salute pubblica. Il Titolo XIII (articoli da 156 a 171) concerne la radioprotezione rispetto alle esposizioni mediche e le responsabilità e i ruoli dei professionisti sanitari coinvolti. Particolare rilievo per le competenze della Commissione difesa assume il Titolo XIV (articoli da 172 a 197), che reca disposizioni volte alla gestione dell'emergenza. Nello specifico, l'articolo 172 stabilisce che i piani di emergenza prevedano, ove occorra, l'impiego di squadre speciali di intervento in cui è assicurata la presenza delle competenze necessarie, di tipo tecnico, medico e sanitario. I programmi di formazione e le modalità per assicurare ai componenti delle squadre una formazione adeguata alle attività che esse sono chiamate a svolgere sono definiti con decreto dei ministri della salute e del lavoro, di concerto anche con il Ministro della difesa. Segna, poi, l'articolo 185 che fornisce le indicazioni per la

redazione e l'attivazione del piano di emergenza esterna delle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare. In particolare è previsto che il prefetto predisponga un apposito piano provinciale di emergenza esterna dell'area portuale, avvalendosi di un comitato a cui partecipano anche esperti designati dal Ministero della difesa e dalla Capitaneria di Porto. Inoltre, ai fini della predisposizione del citato piano di emergenza esterna, nei casi di naviglio militare, deve essere predisposto un apposito rapporto tecnico dal ministero della difesa. È poi previsto che l'autorità di sistema portuale, nei porti ove è istituita, l'autorità marittima, negli altri porti, e l'autorità militare, nei porti e nelle aree portuali finalizzati alla difesa militare, garantiscano ogni azione utile per il rilevamento e la misurazione della radioattività nell'ambiente circostante all'area portuale in presenza di naviglio a propulsione nucleare. Il Titolo XV (articoli da 198 a 204) reca la disciplina di particolari situazioni di esposizione, mentre il Titolo XVI (articoli da 205 a 231) disciplina le sanzioni da irrogare. Infine, il Titolo XVII (articoli da 232 a 245) reca le disposizioni transitorie e finali. In questo è presente anche la disposizione (articolo 242) per cui la Commissione difesa ha richiesto di potere esprimere i rilievi. In particolare, è stabilito che al Ministero della difesa, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate in tempo di pace, si applichino le disposizioni del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), in materia di norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dalle esposizioni alle radiazioni ionizzanti, ovvero gli articoli 184 e 185 del codice: il primo dispone l'applicazione della normativa generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro compatibilmente con gli speciali compiti e attività svolti dalle Forze armate, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare, come valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici; il secondo

stabilisce che la materia della sicurezza nucleare e protezione sanitaria si applica all'Amministrazione della difesa, al fine di garantire la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. La disciplina applicativa è contenuta nel Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010) che, agli articoli da 265 a 271, contenuti nel Capo II (Sicurezza nucleare e protezione sanitaria), del Titolo IV (Sanità Militare), disciplina l'organizzazione operativa, le autorizzazioni, la qualificazione del personale e le ispezioni, prevedendo altresì che il Ministro della difesa informi, con apposita relazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine all'installazione di impianti e all'avvio di attività concernenti l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

Tutto ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di rilievi al termine del dibattito.

Roger DE MENECH, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del vicepresidente Roger DE MENECH. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 15.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roger DE MENECH, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà garantita anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020.**Doc. LXXXVI, n. 3.****Programma di lavoro della Commissione per il 2020
– Un'Unione più ambiziosa.****COM(2020)37 final e relativi allegati.**

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Giovanni RUSSO (M5S), *relatore*, riferisce che la relazione programmatica è esaminata congiuntamente con il programma di lavoro, secondo quanto prevede il parere della Giunta per il regolamento della Camera del 14 luglio 2010. La procedura prevede che tutte le Commissioni permanenti (per i profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze) esprimono un parere, mentre l'esame generale è svolto dalla Commissione Politiche dell'UE, che presenta una relazione all'Assemblea; la discussione in Assemblea di norma si conclude con l'approvazione di atti di indirizzo al Governo. Fa presente che il Governo ha trasmesso alla Camera il 24 gennaio 2020 la relazione programmatica, mentre il programma di lavoro della Commissione europea per il 2020 è stato presentato il 29 gennaio 2020.

Osserva, quindi, che l'esame di tali documenti rappresenta un passaggio cruciale per la partecipazione del Parlamento alla definizione delle linee di azione della politica europea dell'Italia e assume una rilevanza strategica in questa fase, tenuto conto del fatto che si tratta del primo programma di lavoro della nuova Commissione europea che si inserisce in un contesto generale complessivamente caratterizzato dalla discussione di temi e questioni che incideranno sul futuro dell'Unione nei prossimi anni. A questo riguardo rileva che nelle intenzioni della Commissione europea il rilancio dell'Unione europea passa anche per un rinnovato im-

pegno sul fronte della politica estera, di difesa e di sicurezza comuni. Questo obiettivo trae origine dalla ovvia considerazione che gli scenari globali presentano talmente tante situazioni di criticità in molti dei Paesi più prossimi alle frontiere dell'Unione europea o, comunque, in aree di interesse economico-strategico per il nostro Continente che non è possibile immaginare di affrontarle singolarmente. L'UE deve, sotto questo profilo, fare un salto di qualità attrezzandosi per fronteggiare in termini coerenti e condivisi i vari problemi che si pongono e che impattano inevitabilmente sui nostri Paesi.

Segnala, soltanto a titolo di esempio, la recrudescenza delle tensioni nel vicino Oriente e in Libia e il rischio che riprendano intensamente i flussi di migranti dalla Siria, che la Turchia non intende più trattenere. Purtroppo, tuttavia a questo condivisibile auspicio non sembrano corrispondere comportamenti concreti. Il negoziato in corso sul quadro finanziario pluriennale è impantanato per la forte resistenza di diversi Paesi membri a dotare il bilancio dell'UE di risorse adeguate a fronteggiare le diverse emergenze e rafforzare, ferme restando le politiche tradizionali, la capacità di intervento sulle politiche più innovative, tra cui il rafforzamento della politica estera, di sicurezza e difesa che, è bene ricordarlo, ha un evidente risvolto sotto il profilo della dotazione di tecnologie e strumentazioni avanzate e di finanziamento di programmi di ricerca a forte contenuto innovativo. È evidente che un bilancio dell'UE asfittico contrasta palesemente con l'ambizione di rafforzare la capacità di intervento e il ruolo dell'Unione europea negli scenari internazionali oltre che di difendere la competitività delle economie europee. In particolare, per quanto riguarda la difesa europea, la proposta presentata dal Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, prevede di ridurre nell'ambito del QFP 2021-2027 lo stanziamento per il fondo europeo per la difesa da 13 miliardi di euro a circa 7 miliardi di euro; di ridurre gli stanziamenti per la mobilità militare nell'ambito della proposta di re-

golamento relativo al meccanismo per collegare l'Europa, relativo alle reti di trasporto, energia e infrastrutture digitali, da 6,5 miliardi di euro a 1,5 miliardi di euro ed infine di ridurre da 10,5 miliardi a 8 miliardi di euro lo stanziamento (che sarebbe comunque fuori bilancio dell'UE) per lo strumento europeo per la pace, che servirà a finanziare azioni operative nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune che hanno implicazioni militari o di difesa e che non possono pertanto essere finanziate a titolo del bilancio dell'UE. Si tratta complessivamente di un taglio per gli investimenti nel settore della difesa europea da 30 a 16,5 miliardi di euro, pari a circa il 45 per cento dello stanziamento iniziale previsto dalla Commissione europea, taglio che è da ritenersi assolutamente inaccettabile. Bene, dunque, ha fatto il Governo italiano a mantenere una coerente linea critica nei confronti delle proposte avanzate per ridimensionare le risorse a disposizione dell'UE.

Auspica che la prosecuzione dei negoziati, alla luce di uno scenario internazionale che risulta ulteriormente aggravato dalle pesanti ripercussioni economiche e sociali che possono derivare dalla diffusione del Coronavirus, faccia prevalere la consapevolezza della necessità di dotare l'Unione europea di risorse adeguate. Per quanto riguarda, in particolare, i temi di interesse della nostra Commissione, il Governo nella relazione programmatica indica le seguenti priorità per il 2020: adoprarsi affinché le regole di assegnazione e impiego dei finanziamenti del Fondo europeo della difesa corrispondano alle aspettative italiane di sviluppo di una base industriale europea solida, in cui le capacità dell'industria italiana della difesa trovino adeguato spazio. In sostanza, occorre evitare che in materia si determini, in primo luogo, una contrazione delle risorse e un conseguente ridimensionamento dei programmi e, in secondo luogo, una concentrazione delle risorse stesse con prevalenza di alcuni partner; sostenere l'operazione EUNAVFORMED connotandola maggiormente quale strumento di sicurezza marittima e di contrasto delle atti-

vità che costituiscano una minaccia alla stabilità internazionale (traffico di armi, di prodotti petroliferi e di esseri umani). Continuando, inoltre, a lavorare per il consolidamento e la piena operatività della missione EUBAM Libia, come importante tassello verso la stabilizzazione e normalizzazione della situazione nel Paese e proseguendo il supporto alle missioni militari e civili in Sahel (EUTM Mali, EUCAP Sahel Niger ed EUCAP Sahel Mali) e nel Corno d'Africa (EUTM Somalia – a guida italiana – EUNAVFOR Atalanta ed EUCAP Somalia).

In merito all'operazione EUNAVFORMED, ricorda che il 17 febbraio 2020 il Consiglio dell'UE affari esteri ha raggiunto un accordo politico circa l'avvio di una nuova operazione nel Mediterraneo che dovrebbe sostituire la missione *Sophia*, con una nuova missione volta ad attuare l'embargo delle armi disposto dal Consiglio di sicurezza dell'ONU ed i cui compiti includeranno altresì il contrasto alle organizzazioni criminali coinvolte nel traffico di migranti nonché l'attività di formazione della guardia costiera e la marina libiche. La nuova operazione prevedrà l'impiego di assetti aerei, satellitari e marittimi, ed il Consiglio ha convenuto sul fatto che il potenziale impatto sui flussi migratori dovrebbe essere valutato attentamente, e potrebbe in alcuni casi determinare il ritiro degli *asset* navali dall'area di competenza della missione.

Conclude evidenziando che l'esame dei documenti all'ordine del giorno può costituire un'utile occasione per approfondire una serie di tematiche che debbono trovare la massima attenzione nel dibattito pubblico a livello nazionale ed europeo e che investono direttamente il ruolo che l'UE può svolgere negli scenari internazionali, oltre che la necessità di garantire ai cittadini europei la massima sicurezza di fronte ai numerosi rischi che si profilano. Per questo motivo è auspicabile che si possa svolgere un confronto ampio che veda la partecipazione di rappresentanti del Governo.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) domanda al relatore se intenda proporre lo svolgimento di audizioni.

Giovanni RUSSO (M5S) si riserva di fornire indicazioni nel prosieguo del dibattito.

Salvatore DEIDDA (FDI) evidenzia come i documenti in esame non forniscano alcuna indicazione sulle intenzioni dell'Unione europea con riferimento alla situazione di crisi che si stanno verificando in Libia e presso i suoi confini orientali. Stigmatizza l'assenza di sostegno da parte dell'Unione europea in tali delicate circostanze e ricorda come, già in occasione dell'esame del precedente documento, il gruppo di Fratelli d'Italia avesse evidenziato la necessità di non far rientrare nel patto di stabilità le spese per la difesa e si riserva di svolgere un'analisi più dettagliata nelle prossime sedute, dichiarando che il documento appare troppo « timido ».

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) ricorda la delicata situazione della questione dei confini orientali dell'Unione europea e sottolinea come le dichiarazioni della commissaria europea Johansson sulla missione Frontex confermino che il precedente Ministro degli interni Salvini aveva giustamente criticato la missione EUNAFORMED Sophia affermando che questa favorisse l'immigrazione clandestina. Chiede pertanto che il tema venga approfondito e che si possa audire il Ministro su tale tema al fine di comprendere quale sia esattamente la posizione del nostro Paese.

Alberto PAGANI (PD) nel ricordare che l'appartenenza all'Unione europea è senza dubbio una cessione di sovranità, fatta tuttavia non al fine di « contare di meno » ma al fine di « contare di più insieme », rileva, nelle osservazioni del collega Deidda, una contraddizione di fondo nel chiedere più sostegno all'Unione europea volendo, allo stesso tempo, rimanere sovrani.

Salvatore DEIDDA (FDI) rispondendo al collega Pagani rileva che non c'è alcuna contraddizione nella sua posizione, ma solo una critica all'attuale organizzazione dell'Unione europea, in quanto la cessione di sovranità che è stata operata non ha portato alcun risultato concreto. Rileva che le istituzioni europee, così come sono organizzate oggi, non hanno potere decisionale e che questo è nelle mani di oscuri euroburocrati che varano norme non flessibili che vengono applicate indistintamente a Paesi che hanno necessità spesso tra loro molto diverse. Pur dichiarandosi evidentemente non nazionalista, sottolinea che l'Unione europea, in quanto confederazione di Stati, dovrebbe consentire ai Paesi che ne fanno parte di prendere decisioni in maniera equilibrata mentre è evidente a tutti che alcuni Paesi la fanno da padrone. Si dichiara pertanto contrario non all'Unione europea in assoluto ma soltanto all'attuale organizzazione della stessa. Auspica che su tale tema si possa avere un dibattito aperto e approfondito.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) nel dichiararsi cittadino europeo per cultura e per formazione rileva come l'appartenenza all'Unione europea debba essere anzitutto un sentimento e che le norme debbano venire solo dopo questo sentimento: l'imposizione di norme senza senso di appartenenza genererebbe, infatti, soltanto una gabbia. Dichiarò, inoltre, che l'azione dell'Unione europea non può discriminare gli Stati tra figli e figliastri né può mutare atteggiamento a seconda dello Stato con cui tratti. Nell'evidenziare che gli argomenti trattati sono molto complessi, spesso affrontati in maniera superficiale, auspica un dibattito sereno e approfondito sul tema.

Nicola CARÈ (IV) nel ricordare che l'Unione europea nasce proprio per contrastare la potenza economica degli Stati Uniti d'America, dichiara di nutrire profonda fiducia nell'Unione e nella necessità di avere un mercato unico che possa competere con quelli dei grandi Paesi. Evidenzia, infatti, come l'Italia incontro-

rebbe molte più difficoltà nel promuovere i propri prodotti se non facesse parte dell'Unione europea e ritiene che il confronto tra le diverse visioni, su questi temi, sia molto utile per affrontare le problematiche che sono presenti con tutta evidenza.

Roger DE MENECH, *presidente*, ricorda che la Commissione, lo scorso 30 gennaio, ha svolto l'audizione del Presidente del Comitato militare dell'UE, generale Clau-

dio Graziano. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

ALLEGATO

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (C. 875-1060-1702-2330/A).

PROPOSTE EMENDATIVE DELLA RELATRICE

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

« Art. 3.

(Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari).

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1475, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, codice dell'ordinamento militare, le associazioni professionali tra militari a carattere sindacale, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, depositano lo statuto presso il Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il competente dicastero, accertata, entro e non oltre i sessanta giorni successivi, la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge, ne dispone la trascrizione in apposito albo ai fini dell'esercizio delle attività previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali nelle forme previste dall'articolo 7. Non è consentito, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle attività sindacali né la raccolta dei contributi sindacali.

2. In caso di accertate previsioni statutarie in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero ne dà tempestiva comunicazione all'associazione che può presentare, entro e non oltre dieci giorni e

per iscritto, formali osservazioni. Entro e non oltre i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale.

3. Le associazioni professionali tra militari a carattere sindacale comunicano entro e non oltre cinque giorni ogni successiva modifica statutaria al competente Ministero che ne valuta, ai sensi di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, la conformità ai requisiti previsti.

4. In caso di successivo accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni di legge, il Ministero competente ne dà tempestiva comunicazione all'associazione, che può presentare, entro e non oltre dieci giorni e per iscritto, le proprie osservazioni. Entro e non oltre i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale, informandone, nel caso di un provvedimento di cancellazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministro della pubblica amministrazione.

5. L'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al precedente comma decade dalle prerogative sindacali e non può esercitare alcuna delle attività previste. Conseguentemente, perdono efficacia le deleghe rilasciate dagli associati per il pagamento dei contributi sindacali ai sensi dell'articolo 7 della presente legge ».

3. 100. La Relatrice.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

« Art. 6.

(Articolazioni periferiche).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche di livello regionale o territoriale.

2. Gli statuti definiscono le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali, nelle seguenti materie:

a) informazione e consultazione degli iscritti;

b) esercizio delle prerogative sindacali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, sulle misure di tutela della salute e sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;

c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale di comparto relazionandosi con l'amministrazione centrale di riferimento;

d) formulazione di pareri e proposte agli organismi elettivi direttivi delle associazioni professionali a carattere sindacali tra militari ».

6. 1. (Nuova formulazione) La Relatrice.

ART. 9.

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 9.

(Svolgimento dell'attività a carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni).

1. I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra mi-

litari svolgono le attività sindacali fuori dell'orario di servizio.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettativa sindacale non retribuiti.

3. Con la contrattazione di cui all'articolo 11, è fissato:

a) il contingente massimo di distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, nonché il numero massimo annuo di permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;

b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concesse ai rappresentanti sindacali.

4. La ripartizione tra le associazioni sindacali militari del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti è effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in proporzione al grado di rappresentatività accertata ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.

5. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale non retribuita sono presentate dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare cui appartiene il personale interessato che, accertati i requisiti oggettivi previsti dalla presente legge, provvedono, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero della difesa o, per il personale della Guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti provvedimenti di stato.

6. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata o Forza di polizia

a ordinamento militare di riferimento, nonché al Ministero della difesa o al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica per i provvedimenti di conseguenza. Le variazioni ai distacchi e alle aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno.

7. È vietato l'utilizzo in forma compensativa della ripartizione dei distacchi, nonché l'utilizzo degli stessi in forma frazionata.

8. Nessun militare in servizio può essere posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita per più di cinque volte e ogni distacco o aspettativa sindacale non retribuita può avere una durata massima di tre anni e deve essere intervallato da almeno tre anni di servizio effettivo.

9. I dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato nell'autorità deputata alla concessione della licenza, almeno cinque giorni prima e in casi eccezionali almeno 48 ore prima, tramite l'associazione di appartenenza avente titolo. Il predetto comandante autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e venga garantita la regolare funzionalità del servizio.

10. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.

11. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni all'autorità individuata ai sensi del comma 10 da parte della associazione professionale a carattere sindacale tra militari che ha richiesto ed utilizzato il permesso.

12. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono equiparati al servizio. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura cor-

rispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun rappresentante sindacale nove turni giornalieri di servizio.

13. Per i permessi sindacali retribuiti di cui al presente articolo, è corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

14. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività a carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.

15. Il decreto legislativo di cui al comma 14 è adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato e sentite le associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13, da rendersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che prece-

dono la scadenza del termine previsto al comma 14 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. ».

9. 100. La Relatrice.

ART. 13.

Al comma 1, sostituire le parole: almeno pari al 5 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o del Corpo di polizia ad ordinamento militare e al 3 per cento della forza effettiva di ogni categoria, *con le seguenti:* almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia ad ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia ad ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività in misura non inferiore al 3 per cento della forza effettiva, in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare,.

13. 1. (Nuova formulazione) La Relatrice.

ART. 17.

Sostituirlo con i seguenti:

« Art. 17.

(Giurisdizione).

1. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie

promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

2. I giudizi in questa materia sono soggetti al rito abbreviato di cui all'articolo 119, codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

3. All'articolo 119, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *m-sexies*), è aggiunta la seguente: « lettera *m-septies*) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che li rappresenti ».

4. Per le controversie nelle materie di cui alla presente legge, la parte ricorrente è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6-bis, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Se la controversia è relativa a condotte antisindacali consistenti in diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alla presente legge, l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari legittimata ad agire ai sensi del comma 2 può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 17-bis.

5. La richiesta del tentativo di conciliazione di cui al comma 4, sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'associazione stessa, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla commissione di conciliazione competente, che ne cura l'invio di copia all'articolazione della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare interessata. La richiesta deve precisare:

a) denominazione e sede dell'associazione, nonché nome del legale rappresen-

tante e indicazione dell'atto statutario che gli conferisce i poteri rappresentativi;

b) luogo dove è sorta la controversia;

c) esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

6. L'articolazione della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci giorni successivi a tale deposito, la commissione fissa la comparizione dell'associazione e dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il tentativo di conciliazione. Dinanzi alla commissione per l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari deve presenziare il legale rappresentante ovvero altro militare ad essa appartenente appositamente delegato. Non è ammessa la partecipazione di soggetti non appartenenti all'associazione stessa.

7. Se la conciliazione esperita ai sensi dei commi 4, 5 e 6 riesce, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Se non si raggiunge l'accordo, la medesima controversia può costituire oggetto di ricorso avanti al giudice amministrativo ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è attribuita legittimazione attiva in giudizio in sede civile, penale e amministrativa quando sussiste interesse diretto in relazione alle materie di competenza di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 17-bis.

(Procedure di conciliazione).

1. È istituita presso il Ministero della difesa, senza oneri e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controver-

sie individuate dall'articolo 17, comma 4, della presente legge aventi rilievo nazionale. Per la conciliazione di tali controversie riferite al personale della Guardia di finanza è istituita analoga commissione presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Sono altresì istituite, presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, senza oneri e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle controversie individuate dall'articolo 17, comma 4, della presente legge aventi rilievo locale.

3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono definite con regolamento ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 400 da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono:

a) presiedute, con funzione di garanzia, da un presidente nominato con decreto del Ministro della difesa o, per le commissioni riferite al personale della Guardia di finanza, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, scelto tra magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi le giurisdizioni superiori o professori universitari in materie giuridiche;

b) composte da appartenenti alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento e da militari individuati nell'ambito dei propri iscritti dalle associazioni considerate rappresentative ai sensi dell'articolo 13 della presente legge. I militari appartenenti alle commissioni di conciliazione svolgono tale attività per servizio e sono individuati, con incarico non esclusivo, fra coloro che sono impiegati nell'ambito della Regione amministrativa sede della commissione di cui sono componenti.

4. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente è tenuta al versamento, con modalità da definirsi con il regolamento di cui al comma 3, di un contributo pari ad euro 155,00 per le

procedure di cui al comma 1 e pari ad euro 105,00 per le procedure di cui al comma 2 ».

17. 100. La Relatrice.